

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/726 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive *Adoxophyes orana granulovirus* e flutriafol

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il periodo di approvazione della sostanza attiva flutriafol è stato prorogato dal 31 maggio 2021 al 31 maggio 2024 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione ⁽³⁾ e ulteriormente al 31 agosto 2024 dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione ⁽⁴⁾. Il periodo di approvazione della sostanza attiva *Adoxophyes orana granulovirus* è stato prorogato dal 31 gennaio 2023 al 31 gennaio 2024 dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007.
- (3) Le domande di rinnovo delle approvazioni delle sostanze attive interessate sono state presentate conformemente all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾. Tuttavia per le sostanze attive *Adoxophyes orana granulovirus* e flutriafol i richiedenti hanno confermato di non sostenere più la domanda di rinnovo dell'approvazione.
- (4) Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le proroghe dei periodi di approvazione di tali sostanze attive, previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007, non sono più giustificate. È pertanto opportuno disporre che le approvazioni delle sostanze attive *Adoxophyes orana granulovirus* e flutriafol scadano alle date alle quali sarebbero scadute in assenza della proroga.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, carbossina, cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, dithianon, dodina, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, exitiazox, imexazol, acido indolilbutirrico, isoxaben, zolfo calcico, metaldeide, paclobutrazol, pencicuron, sintofen, tau-fluvalinato e tebufenozide (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 81).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione, dell'8 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1,4-dimetilnaftalene, 6-benziladenina, acechinocil, *Adoxophyes orana granulovirus*, solfato di alluminio, amisulbrom, *Aureobasidium pullulans* (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, *Bacillus pumilus* QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, *Candida oleophila* di ceppo O, chlorantraniliprole, fosfonato di disodio, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, *Paecilomyces fumosoroseus* ceppo FE 9901, pendimetalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio, *prosulfuron*, *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxulam, quinmerac, acido S-Abscissico, sedaxane, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencazabzone, valifenalate e fosfuro di zinco (GU L 414 del 9.12.2020, pag. 10).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

